



Determinazione n. 1762

del 03/09/2015

Oggetto: ditta Nuova Amit srl-via dell'Elettricità, n.35 Marghera (VE)-rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ,per la gestione di un impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi, sito in via Curtatone, n.244 Rovigo, ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs n. 152/06 e s.m

Il Dirigente

VISTA la domanda di primo rilascio dell' Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A) di cui all' art. 29, comma 2 del d.lgs n. 46/2014,presentata dalla ditta Nuova Amit srl con sede in via dell'Elettricità, n. 35 Marghera (VE) ed impianto in Comune di Rovigo – località Boara Polesine- via Curtatone, n.244 e ricevuta dal Suap del Comune di Rovigo il 04.09.2014 ,acquisita agli atti della Provincia con prot. n.39224 del 09.09.2014;

ATTESO che l'impianto è attualmente autorizzato (come da decreti riportati nell'allegato A6 alla domanda di AIA) per la gestione di attività di compostaggio di frazioni organiche selezionate e stoccaggio e condizionamento di fanghi da impianti civili ed agroalimentari per lo spandimento in agricoltura, ricadente al punto 5.3 b1)-allegato VIII alla parte II del D.Lgs n. 152/06 e s.m – gestione impianto di recupero rifiuti non pericolosi di potenzialità > 75 Mg/g,

VISTO l'avvio del procedimento amministrativo del 18.09.2014, prot. 40718;

VISTO la richiesta di integrazioni documentali effettuata dalla scrivente con nota prot.49102 del 10.11.2014, per le quali si è concesso alla ditta 60 giorni di tempo;

VISTO la richiesta di proroga per la consegna di detta documentazione integrativa, inoltrata dalla ditta ed acquisita il 30.12.2014, prot. 56113 , di ulteriori 60 giorni;

VISTO la nota prot. 369 del 07.01.2015 con la quale la Provincia concedeva detta proroga;

VISTE le integrazioni trasmesse dalla ditta ed acquisite il 13.3.2015, prot. 10212 ;

VISTO il verbale della conferenza di servizi del 19.05.2015 nell'ambito della quale è emersa la necessità di approfondire alcuni aspetti, dando alla ditta ulteriori 30 giorni per presentare eventuale ulteriore documentazione;

VISTA l'ulteriore documentazione trasmessa dalla ditta ed acquisita il 24.06.2015, prot. 25173 e 25189 ;

VISTO la nota prot. 26190 del 02.07.2015 con la quale la Provincia ha fissato una conferenza di servizi per il 16.07.2015;

VISTO gli esiti della conferenza di servizi svoltasi il 16.07.2015, durante la quale si è espresso un parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, previa presentazione di ulteriori chiarimenti;



VISTA la documentazione acquisita il 11.08.2015, prot. 31187 e 31263 ;

VISTE le Direttive del Consiglio dell'Unione Europea 96/61/CE del 24.09.1996, 2008/1/CE del 15.01.2008 e 2010/75 del 24.11.2010 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3.04.2006 “Norme in materia ambientale”;

VISTO il Decreto legislativo n. 46 del 04.03.2014 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) e in particolare l'art.29, comma 2 che prevede che “i gestori delle installazioni esistenti che non svolgono attività già ricomprese all'allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m, presentano istanza per il primo rilascio della autorizzazione integrata ambientale”

VISTA la Circolare del Ministero dell'Ambiente del 27/10/2014 “linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III- bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006n n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014n, n. 46;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 272 del 13.11.2014 “Autorizzazione integrata ambientale – modalità per la redazione della relazione di riferimento”;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Ambiente del 17/06/2015 “Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs 4 marzo 2014, n.46;

VISTA la D.g.r n. 668 del 20.03.2007 “Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Modalità di presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all'autorizzazione integrata ambientale approvazione della modulistica e dei calendari di presentazione delle domande previsti dall'art. 5 comma 3 del D.Lgs n. 59/2005” e le successive deliberazioni integrative;

VISTA la D.g.r n. 1298 del 22.07.2014 e la D.g.r n. 1633 del 9.09.2014 recanti indicazioni sulle modalità applicative della disciplina in materia di Autorizzazione Integrate Ambientali a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs n. 46/2014;

VISTA la nota circolare del direttore del Dipartimento ambiente del 28/11/2014 recante “Indirizzi sulle modalità applicative dell'istituto del rinnovo periodico delle autorizzazioni integrate ambientali;

VISTA la D.g.r n. 395 del 31.03.2015 “Definizione delle tempistiche per la presentazione della “Relazione di riferimento” di cui all'art. 5, comma 1, lett. V-bis) del d.lgs 3.04.2006, n.152, per le installazioni di competenza regionale e provinciale;

VISTO l'ex Dma 29.01.2007, la L.R n.26 del 16.08.2007 ,

VISTO il dlvo n.267 del 18.08.2000 e s.m;

VISTO lo Statuto della Provincia;

determina



1. di rilasciare alla ditta Nuova Amit srl di via dell'elettricità n. 35 Marghera (VE), l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per la gestione di un impianto di compostaggio di frazioni organiche selezionate per la produzione di un Ammendante Compostato con fanghi (identificato come impianto BIO2) e stoccaggio e condizionamento di fanghi da impianti civili ed agroalimentari per lo spandimento in agricoltura (identificato come impianto BIO1), ricadente al punto 5.3 b1)-allegato VII alla parte II del D.Lgs n. 152/06 e s.m – gestione impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi di potenzialità > 75 Mg/g;
2. di dare atto che, secondo quanto dichiarato dalla ditta con nota del 09.03.2015, la presente determinazione, non comprende l'impianto di digestione anaerobica e di produzione di energia elettrica , in quanto oggetto di valutazioni future da parte della ditta stessa;
3. di stabilire che l'esercizio dell'attività è subordinato al rispetto delle migliori tecnologie disponibili (per quanto applicabili), come definite dalle BREF di settore e dal Dma 29.01.2007;
4. di stabilire che il PMC e gli indicatori di performance ambientale, fanno parte integrante del presente provvedimento;
5. di stabilire l'esercizio dell'attività è subordinato al rispetto delle prescrizioni ivi allegate;
6. di dare atto che la ditta dovrà tempestivamente informare la Provincia, il Comune e l'Arpav, in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione (es superamenti emissioni in atmosfera, scarichi idrici, rumore, ecc), adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile, la conformità, ai sensi dell'art. 29-decies comma 2 del D.Lgs n. 152/06 e s.m;
7. di dare atto che la relazione di riferimento prevista dall'art. 5 comma 1 lettera v-bis del D.Lgs n. 152/06 e s.m, dovrà essere presentata nei modi e tempi stabiliti dalla DGRV n. 395 del 31.03.2015;
8. di stabilire che l' ARPAV come criterio minimo, prevede nell'arco della validità dell' Autorizzazione Integrata Ambientale , con oneri a carico del gestore, ai sensi dell'art. 29-decies comma 3 del Dlvo 152/06 e s.m, l'esecuzione di almeno quattro ispezioni ambientali, intese come controllo documentale, tecnico, gestionale ed analitico relativo a tutte le matrici ambientali coinvolte nel seguente Piano di Monitoraggio. Qualora ne ravvedesse la necessità, l'Autorità Competente può disporre controlli aggiuntivi secondo quanto disposto dall' art. 29-decies comma 4 del Dlvo 152/06 e s.m ;
9. di dare atto che le modalità di controllo analitico verranno specificate in dettaglio (sulla base di quanto ritenuto rilevante come impatto ambientale), nella lettera che verrà trasmessa da Arpav entro il 31 gennaio dell'anno in cui verrà eseguita l'ispezione ambientale integrata;
10. di dare atto che il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale, nè dà comunicazione alla Provincia, Comune ed all'Arpav ai sensi dell'art. 29-decies comma 1 del dlvo 152/06 e s.m , ivi compresi i metodi di campionamento ed analisi per le varie attività di autocontrollo, da comunicare al dip.prov. Arpav competente comunque prima di eseguire le analisi; in caso di silenzio da parte dell'ente, entro 30 giorni, le indicazioni contenute nella proposta fatta si intendono accettate. L'azienda è comunque obbligata a comunicare ad ARPAV e Provincia, con almeno 15 giorni naturali e consecutivi di preavviso, le date di esecuzione delle attività di autocontrollo di emissioni, scarichi, rifiuti o rumore;
11. di dare atto che ai sensi dell' art- 29 decies comma 2 del Dlvo 152/06 e s.m , il gestore deve trasmettere alla Provincia, all'Arpav ed al Comune entro il 30 aprile di ogni anno, i dati caratteristici relativi alle emissioni in atmosfera, acqua e suolo, dell'anno precedente, ivi compresa una relazione dell'attività aziendale svolta nel periodo considerato;
12. la ditta resta in obbligo di mantenere le garanzie finanziarie previste dal D.Lgs n. 152/06 e s.m e dalla DGRV n.2721 del 29.12.2014, per la durata della presente determinazione con prestazione aggiuntiva di 24 mesi per la garanzia fideiussoria, adeguandole, se necessario entro 6 mesi. Detta polizza è svincolata nei modi e forme previste dalla DGRV n. 2721/2014;
13. di dare atto che la ditta è tenuta a comunicare all'Osservatorio Regionale Rifiuti ARPAV, le informazioni di cui al punto 2 della DGRV n. 568/2005, tramite l'applicativo web ORSo;
14. di dare atto che la ditta dovrà eseguire entro 36 mesi dal ricevimento della presente determinazione, le previste opere di ambientalizzazione quali la tettoia fra il capannone C (area compostaggio) e



l'area di deposito sovvali (capannone D), e la tettoia di copertura dell'area G1a e G1b- vedi tav. 2 allegata;

15. di dare atto che il presente provvedimento non esime la ditta dal rispetto delle altre normative in materia igiene e sicurezza, di prevenzione incendi, ecc, non di competenza della Provincia;
16. l'autorizzazione integrata ambientale ha validità di 12 anni dalla data del presente provvedimento e sarà soggetta a riesame nei casi e con le modalità previste dall'art. 29-octies comma 3, ovvero quando ricorrano le condizioni di cui ai commi 4 e 6 .

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni dalla sua notificazione, ovvero al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notificazione.

- Allegati:**
- 1) Prescrizioni;
 - 2) istruttoria;
 - 3) planimetria impianto-tav2;
 - 4) planimetria rete piezometrica;
 - 5) PMC;
 - 6) scheda A;
 - 7) scheda D;
 - 8) tav.3

il Dirigente
– dr. Vanni BELLONZI –

.....